



Comune di
FrancaVilla di Sicilia

Città Metropolitana di Messina
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 14 DEL 13-04-2021

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DAL 15 APRILE 2021 AL 17 APRILE 2021, PER ECCEZIONALE E STRAORDINARIA NECESSITA' DOVUTA ALLA PRESENZA DI FOCOLAI O AL RISCHIO ESTREMAMENTE ELEVATO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV 2 O DI SUE VARIANTI NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3 comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma I, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli I e 2, comma I;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. I, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. I, comma I, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante

«Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», come convertito in legge n. 29 del 12 marzo 2021;

Visto il Decreto Legge n. 30 del 13.03.2021 recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»; Visto il DPCM 2 marzo 2021 con il quale sono state stabilite nuove misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;

Visto l'Art. 2 del D.L. nr. 44 del 1 aprile 2021 - **Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado** che recita:

*“1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. **La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.***

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime

zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessari o l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”

Considerato che su richiesta dell'Autorità Sanitaria locale è stata acquisita dalla competente ASP di Messina apposita certificazione positiva in merito alla **eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, ai fini della deroga di cui all'art. 2 del D.L. nr. 44/2021, dal 15 aprile 2021 al 17 aprile 2021;**

Attestato:

- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis L. 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. n.62/2013 e che non sono previste misure ulteriori di prevenzione della corruzione nel vigente P.T.P.C. in ordine al presente provvedimento;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- la Legge n° 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Regionale n° 48/91 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 s.m.i. come recepita da ultimo con la L.R. n. 7/2019;
- il D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., ed in particolare l'art. 12;
- la L.R. n. 14 del 31.08.1998 e s.m.i.; - il Tuel, approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e in particolare l'art. 50;
- l'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833;
- la Legge Regionale n° 30 del 23.12.2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

- l'O.R.EE.LL.;

Assunti i poteri di cui all'art 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;

ORDINA

Nel territorio del Comune di Francavilla di Sicilia la sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado, attesa la **eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, giusta deroga prevista dall'art. 2 del D.L. nr. 44/2021, dal 15 aprile 2021 al 17 aprile 2021;**

DARE ATTO CHE la presente Ordinanza non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

PUBBLICARE la presente Ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune

DIFFONDERE la presente Ordinanza dandone notizia sul sito istituzionale del Comune

COMUNICARE la presente Ordinanza al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore Regionale alla Sanità, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Prefettura, all'ASP di Messina all'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Locali. AVVERTENZE: Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di centoventi giorni.

IL SINDACO

(DR. Pulizzi Vincenzo)

(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2
del D.L. 39/93)